



## **Regolamento per cessione diritti sportivi**

### Art. 1

Viene riconosciuto il “diritto sportivo” alle società che hanno partecipato ai Campionati di Serie nella stagione agonistica 2017/2018 relativi alla serie nella quale si sono classificate.

### Art. 2

Il diritto sportivo è liberamente trasferibile, con esclusione del diritto sportivo della società di serie A che può trasferirlo esclusivamente a società che partecipa ai Campionati di serie A2.

### Art. 3

La cessione dei diritti sportivi è un atto privato fra Associazioni Sportive Dilettantiste regolarmente affiliate alla Federazione Italiana Bocce.

### Art. 4

La cessione del diritto sportivo potrà essere effettuata soltanto nel periodo che intercorre fra il termine del campionato in corso e l’inizio del campionato successivo.

### Art. 5

L’acquisto del diritto sportivo potrà essere effettuato dalle A.S.D. di cui all’Art. 1, affiliate da almeno un biennio.

### Art. 6

Il diritto sportivo non potrà essere ceduto/acquistato dalle A.S.D. che abbiano pendenze, di qualsiasi titolo e natura, con la Federazione Italiana Bocce.

### Art. 7

La cessione del diritto sportivo farà iniziare, alla cedente, l’attività agonistica a squadre, dalla categoria più bassa prevista nella propria specialità.

### Art. 8

L’acquisizione del diritto sportivo permetterà all’acquirente di subentrare nel campionato di Serie al posto della cedente.

### Art. 9

Il perfezionamento della cessione/acquisizione del diritto sportivo si otterrà con la ratifica del Consiglio Federale, previa presentazione di apposita dichiarazione controfirmata tra le parti.